

Roma, 11 settembre 2020

Circolare n. 276/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Lavoro agile e congedo straordinario - Nell'ambito delle disposizioni urgenti introdotte per l'avvio dell'anno scolastico il decreto legge in esame ha previsto che un genitore lavoratore di figli minori di 14 anni posti in quarantena obbligatoria, a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola, possa svolgere la prestazione lavorativa in *smart working* per tutta la durata o parte della quarantena del figlio. In caso di impossibilità di svolgere l'attività di lavoro in modalità agile, e comunque in alternativa a questa, uno dei due genitori può astenersi dal lavoro per tutta la durata o parte della quarantena; in tal caso al lavoratore spetta un'indennità a carico dell'INPS pari al 50% della retribuzione per i periodi di congedo fruiti che sono comunque coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2020 ed è concesso nel limite delle risorse stanziare pari a 50 milioni di euro – D.L. 8.9.2020, n. 111, su G.U. n. 223 dell'8.9.2020.

Lavoro – Sanilog – Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha comunicato che **dal 28 settembre al 30 novembre 2020** i lavoratori iscritti potranno rinnovare la copertura sanitaria per l'anno 2021 al nucleo familiare già iscritto nel 2020 ovvero procedere ad una prima iscrizione dello stesso nucleo familiare. Restano invariati rispetto all'anno scorso le modalità di rinnovo/iscrizione ed i relativi costi annuali – Circolare Sanilog n. 7 del 10.9.2020.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le [165/2019](#)
Allegati due
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 223 dell'8.9.2020.

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre
misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di
lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli
studenti, nonché per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la
sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per
imprese a Lampedusa e Linosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle

infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità'.

2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

Art. 2

Disposizioni in materia di trasporto scolastico

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Art. 3

Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalita' il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 4

Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e' riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Lamorgese, Ministro dell'interno

De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Speranza, Ministro della salute

*Bonetti, Ministro per le pari
opportunità e la famiglia*

*Catalfo, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali*

*Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione*

*Franceschini, Ministro per i beni e
le attività culturali e per il
turismo*

*Bellanova, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

*Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Roma, 10 settembre 2020

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti

Alle Aziende iscritte

e, p.c.

Alle Organizzazioni Costituenti Sanilog

Circolare n. 7/2020

Oggetto: Rinnovo o nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog.

Si informa che a partire **dal 28 settembre fino al 30 novembre 2020** sarà possibile rinnovare la copertura di assistenza sanitaria integrativa per l'anno 2021 al nucleo familiare già iscritto nel 2020 ovvero procedere ad una prima iscrizione del nucleo familiare per l'anno 2021 (decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2021).

• RINNOVO COPERTURA

Per il nucleo familiare già iscritto nell'anno 2020, si ricorda che è necessario procedere esplicitamente al rinnovo della copertura per l'anno 2021 collegandosi all'interno della propria Area riservata del sito www.fondosanilog.it.

In assenza di rinnovo la polizza scadrà automaticamente il 31/12/2020; si ricorda a tal proposito che, qualora l'iscritto decida di non rinnovare l'iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2021, potrà procedere ad una nuova inclusione in copertura soltanto per un'ulteriore volta e dopo che siano passati almeno due anni dalla data di uscita dalla copertura.

Modalità di rinnovo

All'interno della propria Area riservata Sanilog andare nella sezione **"Anagrafiche"**, **"Nucleo"** e quindi confermare la composizione del nucleo cliccando su **"Genera MAV"**; è obbligatorio rinnovare l'adesione per l'intero nucleo familiare già iscritto.

In caso di variazioni della composizione del nucleo familiare (aggiunta di un nuovo componente) è necessario, prima di effettuare il download del bollettino MAV, aggiungere il/i nominativo/i cliccando su **"Inserisci familiare"**, quindi contrassegnare le spunte del Modulo privacy e dare conferma dei dati inseriti. Per necessità di esclusione di un componente del nucleo, il dipendente dovrà contattare il Fondo che ne valuterà la richiesta.

• NUOVE ISCRIZIONI

L'iscritto che si accinge per la prima volta ad attivare la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare può farlo da lunedì 28 settembre fino a lunedì 30 novembre 2020. Si ricorda che l'iscrizione è volontaria e può essere attivata dal dipendente che risulti correttamente iscritto al Fondo alla data del 28 settembre 2020; si ricorda altresì che l'iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l'intero nucleo familiare ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo/Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura, anche in questo caso, decorrerà dal 1° gennaio 2021.

Modalità di nuova iscrizione

La nuova iscrizione del nucleo familiare avviene collegandosi all'interno della propria Area riservata del sito www.fondosanilog.it; all'interno dell'Area riservata, andare nella sezione **"Anagrafiche"**, **"Nucleo"**, **"Inserisci familiare"** e quindi procedere alla compilazione dei dettagli anagrafici dei componenti il nucleo familiare, contrassegnare le apposite spunte del Modulo privacy e, infine, confermare la composizione del nucleo cliccando su **"Genera Mav"**.

N.B. Il lavoratore che non si sia ancora registrato nell'area riservata Sanilog dovrà preliminarmente eseguire la procedura di registrazione. Per ulteriori informazioni sul primo accesso all'Area riservata Sanilog visitare il sito internet al seguente link <http://www.sanilog.info/faqs.html>.

• **PASSAGGIO DA COPERTURA FAMILIARI BENEFIT ALL'ESTENSIONE VOLONTARIA A PAGAMENTO**

L'iscritto che ha già registrato il suo nucleo familiare alle prestazioni gratuite benefit può passare all'estensione a pagamento della copertura Sanilog per i familiari andando nella sezione "**Anagrafiche**", "**Nucleo**" "**Codice fiscale familiare**", modificando per ciascun componente la casella "**Tipologia**" da "benefit" a "pagamento" e infine generando il bollettino cliccando su "**Genera Mav**".

• **CONTRIBUTO ANNUO – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il contributo annuo per l'assistenza sanitaria integrativa del nucleo familiare – sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione - deve essere versato per intero dall'iscritto **entro il 30 novembre 2020** ed è pari a:

- € 145 per coniuge / convivente "more uxorio";
- € 125 per ciascun figlio.

Il contributo annuo dovrà essere pagato tramite il bollettino MAV generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:

- un ufficio postale/ qualunque sportello bancario;
- on line attraverso il proprio remote banking.

• **VALIDITA' COPERTURA ASSICURATIVA**

I familiari dei dipendenti per i quali sarà effettuata l'iscrizione beneficeranno delle prestazioni sanitarie integrative dal **1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021; a tale data la polizza scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al rinnovo della polizza per l'anno 2022 con le tempistiche e le modalità che saranno comunicate dal Fondo.**

L'elenco delle prestazioni previste per i familiari, che ricalcano sostanzialmente quelle per i lavoratori iscritti, e le modalità di accesso alle stesse sono consultabili e scaricabili dall'Area Iscritti del sito www.fondosanilog.it.

TIPOLOGIA FAMILIARI

Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:


- coniuge;
- convivente "more uxorio";
- figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.

L'attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia ovvero da una autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile consultare la sezione "FAQ" del sito internet di Sanilog. Per assistenza sull'accesso all'Area Riservata iscritti è possibile inviare una mail all'indirizzo sanilogcard@fondosanilog.it oppure contattare il numero dedicato 06 82950911.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Piero Lazzeri



Il Vice Presidente
Maurizio Diamante

